CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 2 maggio 2013
(OR. en)

8222/1/13
REV 1

Fascicolo interistituzionale: 2013/0090 (NLE)

COMEM 81
WTO 87
COHOM 58
COTER 35
ENER 119
OC 187

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione nel consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, relativamente all'adozione del regolamento interno del consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione, alla creazione di sottocomitati specializzati e all'adozione del loro mandato **ORIENTAMENTI COMUNI** **Termine di consultazione per la Croazia: 30.4.2013**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, relativamente all'adozione del regolamento interno del consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione, alla creazione di sottocomitati specializzati e all'adozione del loro mandato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'articolo 3 della decisione 2012/418/UE del Consiglio, del 21 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra[1], e in particolare l'articolo 111, paragrafo 3, e l'articolo 112, paragrafo 2 di tale accordo,

vista la proposta della Commissione europea,

[1] GU L 204 del 31.7.2012, pag. 18.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 117 dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra[1] ("accordo"), alcune sue parti sono state applicate provvisoriamente a decorrere dal 1° agosto 2012.

(2) Occorre porre in essere prima possibile il quadro istituzionale dell'accordo per contribuire alla sua effettiva applicazione.

(3) A norma dell'articolo 111, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio di cooperazione deve stabilire il proprio regolamento interno.

(4) A norma dell'articolo 112 dell'accordo, il consiglio di cooperazione deve essere coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da un comitato di cooperazione e può decidere di istituire altri sottocomitati o organi speciali in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

[1] GU L 204 del 31.7.2012, pag. 20.

Articolo unico

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 111 dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, è basata, per quanto riguarda:

– l'adozione dei regolamenti interni del consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione, e

– l'istituzione di tre sottocomitati specializzati e l'adozione del loro mandato,

sui progetti di decisione n. 1/2013[*] e n. 2/2013[**] del consiglio di cooperazione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

---

[*] cfr st 3751/13
[**] cfr st 3752/13